

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5341 del 19/11/2019
Oggetto	Concessione di occupazione area demaniale ad uso attraversamento con condotta idrica COMUNE: Marzabotto fraz. Gardelletta (Bo) CORSI D'ACQUA: rio Tomba TITOLARE: Hera Spa CODICE PRATICA N. BO19T0043
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5510 del 19/11/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno diciannove NOVEMBRE 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: concessione di occupazione area demaniale ad uso attraversamento con condotta idrica

COMUNE: Marzabotto fraz. Gardelletta (Bo)

CORSI D'ACQUA: rio Tomba

TITOLARE: Hera Spa

CODICE PRATICA N. BO19T0043

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di Demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e ss.mm.e ii., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna (DGR) n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale di ARPA con Delibera n. 87/2015 che istituisce la nuova

Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e le assegna la competenza all'esercizio delle nuove funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 96/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAE con decorrenza dal 01/01/2016 ed in via transitoria nelle more del completamento del processo di riordino del sistema di governo territoriale di cui alla LR n. 13/2015;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico.
- La DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie regionali di cui agli art. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15 comma 11 della medesima Legge.
- la Delibera del Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 702/2017 concernente l'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura, con decorrenza dal 01/09/2017;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 08/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna alla scrivente Patrizia Vitali;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 58/2018 di proroga dell'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna alla scrivente Patrizia Vitali;

considerato che con la L.R. n.7/2004, si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio per l'utilizzo del Demanio idrico, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare,

vista l'istanza acquisita al PG.2019.69156 del 02/05/2019, pratica n. BO19T0043, presentata da Hera Spa, C.F./P.I. 04245520376 con sede legale a Bologna (Bo), viale Berti Pichat n.2/4 in persona del procuratore speciale titolato alla firma degli atti Luca Migliori, nato a Vignola (Mo) il 20/03/1975, C.F. MGLLCU75C20L885P, con la quale viene richiesta la concessione di occupazione area demaniale ad uso attraversamento in sub-alveo del rio Tomba con condotta

idrica di diametro mm 90 e lungh. Mt 2, in comune di Marzabotto fraz. Gardelletta (Bo) per realizzazione di nuova adduzione idrica a servizio delle località Belvedere, America e Ca' Migliorini, in area catastalmente identificata al Foglio 75 antistante i mappali 24, 40;

preso atto della richiesta di esenzione dal pagamento del canone di concessione di € 153,47 in forza della D.G.R. 913/2009 e della dichiarazione di Hera Spa in qualità di gestore del Servizio idrico integrato nell'ambito territoriale di Bologna (Bo) e richiedente in nome e per conto del comune di Marzabotto, che le infrastrutture che occupano o che occuperanno le aree del demanio idrico sono infrastrutture idriche ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. 152/2006 in quanto di proprietà pubblica del Comune su cui insistono e che tali rimarranno in forza di legge;

dato atto che a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul BURER n. 188 in data 12.06.2019 non sono state presentate osservazioni, opposizioni al rilascio della concessione;

preso atto del nulla osta idraulico del Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, rilasciato con determinazione n.2238 del 30/07/2019 ed acquisito agli atti ai sensi del R.D. 523/1904 con PG.2019.120585 del 31/07/2019, espresso in senso favorevole con prescrizioni ed allegato come parte integrante del presente atto (allegato 1);

verificato che l'attraversamento è catastalmente identificato tra il Foglio 69 mappale 40 e il Foglio 75 mappale 24;

considerato che la concessione è ubicata all'interno della ZSC IT4050003 "Monte Sole" del Sistema regionale delle aree protette e rientra pertanto nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

preso atto del nulla osta rilasciato dall'Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia orientale ad Hera S.p.a. con atto n. 103 del 15/05/2019 ed acquisito al PG.2019.158888 del 16/05/2019, espresso in senso favorevole con prescrizioni ed allegato come parte integrante del presente atto (allegato 2);

considerato che l'uso per il quale è stata richiesta la concessione di occupazione demaniale è di attraversamento con

cavi e tubi sotterranei ai sensi della L.R. 7/2004 art. 20 comma 3 lett.f);

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese d'istruttoria di € 75,00;
- del deposito cauzionale di euro 250,00;

preso atto dell'avvenuta sottoscrizione per accettazione del disciplinare di concessione in coda al presente atto da parte del concessionario in data 14/11/2019, assunta agli atti con PG.2019.0175704 del 14/11/2019;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario della Struttura all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

Visti:

Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523;

la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;

la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7;

la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4;

la Deliberazione di Giunta Regionale 18 Giugno 2007, n. 895 recante "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";

la Deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";

la Deliberazione della Giunta Regionale 29 Giugno 2009, n. 913 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";

la Deliberazione della Giunta Regionale 11 Aprile 2011, n. 469 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";

la Deliberazione della Giunta Regionale 17 Febbraio 2014, n. 173 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";

la L.R. n. 2/2015 art. 8 recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del Demanio idrico", stabilendo nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico; nonché fissato l'importo minimo del deposito cauzionale.

Attestata la regolarità amministrativa,

visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.e ii.

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa,

1) di rilasciare a Hera Spa, C.F./P.I. 04245520376 con sede legale a Bologna (Bo), viale Berti Pichat n.2/4 in persona del procuratore speciale titolato alla firma degli atti pro tempore, la concessione di occupazione area demaniale ad uso attraversamento in sub-alveo del rio Tomba con condotta idrica in comune di Marzabotto fraz. Gardelletta (Bo), in area catastalmente identificata tra il Foglio 69 mappale 40 e il Foglio 75 mappale 24;

2) di stabilire che la concessione ha decorrenza dalla data di adozione del presente atto e **durata sino al 31/12/2030** (ai sensi dell'art. 17 della L.R. n.7/2004) e il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza;

3) di stabilire che le condizioni da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nel disciplinare in coda alla presente Determinazione dirigenziale;

4) di stabilire che ulteriori condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo del bene demaniale sono contenute nel nulla osta idraulico rilasciato con determinazione n.2238 del 30/07/2019 ed acquisito agli atti ai sensi del R.D. 523/1904 con

PG.2019.120585 del 31/07/2019, espresso in senso favorevole con prescrizioni ed allegato come parte integrante del presente atto (**allegato 1**);

5) di stabilire inoltre che ulteriori condizioni e prescrizioni inerenti l'occupazione del Sito di Rete Natura 2000 ZSC IT4050003 "Monte Sole", da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nel nulla osta rilasciato dall' Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia orientale ai sensi dell'art. 6 della L.R. 7/2004, espresso in senso favorevole con prescrizioni ed allegato come parte integrante del presente atto (**allegato 2**);

6) di stabilire che il concessionario sia esentato dal pagamento del canone annuale di € 153,47 ai sensi della D.G.R. 29 Giugno 2009 n. 913, che prevede l'esenzione dal canone per le infrastrutture idriche di cui all'articolo 143 del D.lgs 152/2006 se di proprietà comunale, provinciale o se conferite a società a totale partecipazione pubblica incedibile;

6) di dare atto che il **deposito cauzionale** previsto nell'importo minimo di € 250,00 ai sensi della L.R. 2/2015, è stato versato in data 12/11/2019 mediante bonifico presso Poste Italiane S.p.A. su c/c intestato a Regione Emilia Romagna Presidente della Giunta regionale, IBAN: IT18C0760102400000000367409;

7) di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;

8) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

9) di dare atto che il responsabile del procedimento è la P.O. Gestione Demanio Idrico Ubaldo Cibirin;

10) dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.e ii. mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente.

11)di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche alle quali è vincolata la concessione di occupazione demaniale richiesta da:

TITOLARE: Hera Spa, C.F./P.I. 04245520376, con sede legale a Bologna (Bo), viale Berti Pichat n.2/4;

art. 1

Oggetto di concessione

COMUNE Marzabotto fraz. Gardelletta (Bo)

CORSO D'ACQUA rio Tomba

COORDINATE CATASTALI: tra il Foglio 69 mappale 40 e il Foglio 75 mappale 24

TIPO DI CONCESSIONE: concessione di attraversamento in sub-alveo con condotta idrica De 90 mm e lungh. mt 2.

PROCEDIMENTO: BO18T0037

art. 2

Condizioni generali

Il presente Disciplinare tecnico è rilasciato per l'occupazione demaniale e l'esecuzione delle opere in oggetto secondo l'ubicazione le modalità indicate nei disegni e con le ipotesi istituite nel progetto allegato alla domanda suddetta, nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi. L'utilizzo del bene demaniale dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto.

Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

La presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti demaniali, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica.

Il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa.

Il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi. Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi per l'opera assentita saranno a totale carico del Concessionario.

Tutte le opere inerenti e conseguenti al presente disciplinare tecnico saranno a carico esclusivamente del Concessionario.

Art. 3

Variazioni alla concessione e cambi di titolarità

Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione della Amministrazione concedente.

La concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo concessionario.

Art. 4

Durata e rinnovo della concessione

la concessione ha efficacia dalla data di adozione dell'atto e la scadenza, ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004, è fissata al **31/12/2030**.L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza e versare il conseguente canone annuo, nei termini indicati dall'art. 18 della LR n.7/2004.

Art. 5

Rinuncia e cessazione dell'occupazione demaniale

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione alla scrivente Struttura prima della scadenza della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare la rinuncia alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, entro la scadenza della concessione. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte della scrivente .

Alla cessazione dell'occupazione, per qualunque causa determinata, il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse, l'Amministrazione può provvedere d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato.

Art.6

Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e delle condizioni derivanti dalla presente concessione, secondo le modalità e l'importo ivi indicati. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario, previa verifica dell'ottemperanza agli obblighi inerenti il ripristino dei luoghi.

Art.7

Vigilanza e violazioni agli obblighi di concessione

Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza.

La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle

prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Art.8

Condizioni e prescrizioni tecniche

Il concessionario è tenuto inoltre al rispetto delle specifiche condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo del bene demaniale, contenute:

- nell' autorizzazione idraulica rilasciata dal Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna
- nel nulla osta rilasciato dall' Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia orientale

e trasmesse al titolare in allegato al presente atto (Allegati 1 e 2).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
PROTEZIONE CIVILE
Atto del Dirigente DETERMINAZIONE
Num. 2238 del 30/07/2019 BOLOGNA

Proposta: DPC/2019/2304 del 29/07/2019

Struttura proponente: SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO
AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: AUTORIZZAZIONE IDRAULICA, AI SENSI DEL R.D. 523/1904, PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DEMANIALE PER ATTRAVERSAMENTO AD USO TUBAZIONE RETE IDRICA, CORSO D'ACQUA RIO TOMBA, NEL COMUNE DI MARZABOTTO - PROCEDIMENTO N. BO19T0043

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO

Firmatario: CLAUDIO MICCOLI in qualità di Responsabile di servizio

Responsabile del procedimento: Claudio Miccoli

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- il R.D. 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- L.R. n. 13/2015 che assegna, tra l'altro, all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile l'espressione del nulla-osta idraulico;
- il P.S.A.I. vigente (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Reno) redatto dall'Autorità di Bacino del Reno;

Richiamate altresì:

- la Legge n. 241/1990, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.
- La D.G.R. n. 122 del 28 gennaio 2019 recante "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2019-2021";
- la D.G.R. n. 2363/2016 del 21/12/2016 "Prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli articoli 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 11, della medesima legge";
- la Determinazione del Direttore dell'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile del 29/04/2016, n. 286, di conferimento di incarichi dirigenziali con decorrenza dal 01/05/2016;
- Vista la nota di A.R.P.A.E. SAC di Bologna, registrata al Prot. del Servizio con n. PC/2019/0027316 del 28/05/2019, con la quale è stato richiesto il nulla osta idraulico relativo all'istanza di concessione pratica n.BO19T0043, in favore della:

Ditta.: HERA S.p.A.;

C.F. 04245520376; E P.IVA 04245520376;

COMUNE: Marzabotto; Località: Gardelletta;

CORSO D'ACQUA: Rio Tomba; Sponda: Attraversamento;

DATI CATASTALI: Foglio 75; Antistante ai Mappali 40 e 24;

per il rilascio di Nulla Osta idraulico, per l'attraversamento in subalveo del Rio Tomba di una tubazione in polietilene De90 con rete anti-roccia, posato mediante scavo a cielo aperto, per

l'alimentazione della rete idrica delle località Belvedere, America e Cà Migliorini;

Vista gli elaborati tecnici allegati;

Valutata la compatibilità della richiesta con gli strumenti di pianificazione di bacino, con le disposizioni in materia di tutela ambientale, valutato che l'assenso a quanto richiesto non altera negativamente il regime idraulico del corso d'acqua;

Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

di **rilasciare il Nulla Osta ai soli fini idraulici**, fatti salvi i diritti di terzi, rilascio della concessione per il rilascio di Nulla Osta idraulico, per l'attraversamento in subalveo del Rio Tomba di una tubazione in polietilene De90 con rete anti-roccia, posato mediante scavo a cielo aperto, per l'alimentazione della rete idrica delle località Belvedere, America e Cà Migliorini; pratica n.B019T0043, in favore della:

Ditta.: HERA S.p.A.;

C.F. 04245520376; E P.IVA 04245520376;

COMUNE: Marzabotto; Località: Gardelletta;

CORSO D'ACQUA: Rio Tomba; Sponda: Attraversamento;

DATI CATASTALI: Foglio 75; Antistante ai Mappali 40 e 24;

alle seguenti condizioni:

- 1.La quota di posa della condotta, dall'estradosso del tubo, dovrà essere a una profondità non inferiore a metri 2,00 dalla quota di fondo del corso d'acqua** per tutta la larghezza della superficie demaniale, al fine di garantire la necessaria profondità della tubazione in caso di svaso e risagomatura della sezione di deflusso.
- 2.La protezione in massi** della condotta che insiste sul Rio, dovrà essere di spessore adeguato, maggiore o uguale a cm 50 con massi di pezzatura variabile da 300 a 600 kg;
- 3.I massi** utilizzati dovranno essere: di natura calcarea granitica/silicea/arenaria fortemente cementata; essere costituiti da pietra dura e compatta, scevra da cappellaccio, non presentare piani di sfaldamento o incrinature, non alterarsi a contatto con l'acqua e per effetto del gelo. Dovranno avere colore adeguato alla zona di posa;
- 4.**Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere nominato un Direttore dei Lavori che dovrà comunicare per iscritto le date di inizio e fine dei lavori, sovrintendere alla buona esecuzione delle opere secondo il progetto approvato e, a lavori ultimati, dovrà certificare il compimento delle opere in conformità al progetto stesso e alle prescrizioni contenute nel presente atto; l'inizio dei lavori e la loro ultimazione , nonché il nominativo del Direttore dei lavori

dovranno essere comunicati con almeno 15 gg di anticipo al Servizio Area Reno e Po di Volano sede di Bologna, che potrà impartire ulteriori prescrizioni in loco;

5. L'intervento dovrà essere realizzato in conformità agli elaborati presentati con particolare riferimento alla quota di posa della condotta da eseguire come prescritto nel presente disciplinare al punto 1;
6. Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi e a questa amministrazione, nella realizzazione dei lavori o nella conduzione della linea, saranno a totale carico del concessionario;
7. Qualunque variante all'opera assentita dovrà essere preventivamente autorizzata dal Servizio Scrivente;
1. L'inottemperanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporterà la richiesta di decadenza della concessione, previa diffida, ad ottemperare in un tempo congruo, comunicata al soggetto autorizzato;
2. Le opere assentite dovranno essere sempre tenute in perfetto stato di manutenzione e il soggetto autorizzato dovrà in ogni tempo, a sue cure e spese, provvedere all'adozione di tutti quei provvedimenti che il Servizio scrivente riterrà necessari, od anche soltanto convenienti, per esigenze idrauliche e per la pubblica incolumità, compreso eventuali opere provvisorie a protezione degli attraversamenti da eseguirsi al fine di permettere lavori di sistemazione idraulica.
3. I lavori, da effettuarsi per porre rimedio a eventuali effetti negativi sui corsi d'acqua dovuti alle opere assentite saranno a carico esclusivo del soggetto autorizzato.
4. I lavori nell'alveo e sulle sponde dei corsi d'acqua che avessero per oggetto la conservazione delle opere realizzate debbono essere eseguiti e mantenuti a spese esclusive del soggetto autorizzato.
5. Tutte le opere inerenti e conseguenti al presente atto saranno ad esclusivo carico del soggetto autorizzato;
6. L'Amministrazione concedente si riserva altresì di revocare in qualsiasi momento la presente autorizzazione, che comporta la decadenza della concessione rilasciata da A.R.P.A.E. - S.A.C. di Bologna, per esigenze idrauliche, per pubblico interesse o altri motivi previsti dalla vigente normativa, con semplice comunicazione al soggetto interessato, senza alcun diritto di rivalsa, salvo il recupero dei canoni già anticipati.
7. Qualora la titolarità dell'opera in questione dovesse essere ceduta ad altro soggetto, tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo soggetto. Tale variazione dovrà essere formalizzata al Servizio scrivente.
8. In caso di mancato rinnovo, decadenza o revoca della presente atto, le condotte dovranno essere dismesse; in caso di

inadempienza, l'amministrazione si riserva di agire in ottemperanza alla vigente normativa di polizia idraulica al ripristino dei luoghi con piena rivalsa sul soggetto interessato compreso eventuali danni.

9. Il presente disciplinare tecnico è rilasciato unicamente nei riguardi idraulici indipendentemente dalle condizioni che possono venire richieste dalle altre Amministrazioni interessate ed è vincolato a tutti gli effetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica.
10. Tutte le opere e gli oneri inerenti e conseguenti al presente atto saranno a carico esclusivamente del soggetto autorizzato. Questa amministrazione dovrà essere lasciata indenne da qualsivoglia richiesta di risarcimento danni a cose e/o persone per qualsivoglia evento che possa avvenire nell'area di cantiere o essere causato direttamente o indirettamente delle opere autorizzate.
11. La violazione alle disposizioni del presente provvedimento sarà punita con le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.
12. Dovrà essere consentito in qualunque momento l'accesso al cantiere durante l'esecuzione dei lavori al fine di poter eseguire le verifiche ritenute necessarie;
13. Il presente disciplinare tecnico è rilasciato unicamente nei riguardi idraulici indipendentemente dalle condizioni che possono venire richieste dalle altre Amministrazioni interessate ed è vincolato a tutti gli effetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;
14. Tutte le opere e gli oneri inerenti e conseguenti al presente atto saranno a carico esclusivamente del soggetto autorizzato. Questa amministrazione dovrà essere lasciata indenne da qualsivoglia richiesta di risarcimento danni a cose e/o persone per qualsivoglia evento che possa avvenire nell'area di cantiere o essere causato direttamente o indirettamente delle opere autorizzate;

Di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza idraulica.

Di dare pubblicità e trasparenza e diffusione di informazioni del presente atto ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate nelle premesse.

Claudio Miccoli

A


B

C

D

E

F





Ente di Gestione per
i Parchi e la Biodiversità
Emilia Orientale

Allegato 2

ATTO

n° 103

del 15/05/2019

OGGETTO: progetto "nuova adduzione idrica a servizio delle località Belvedere, America e Cà Migliorini frazione Gardelletta in Comune di Marzabotto (BO)" all'interno del Parco regionale di Monte Sole e omonimo Sito Natura 2000. Rilascio nulla osta a Hera S.p.A..

L'AREA AMBIENTE\RESPONSABILE

Bianco David



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Il presente nulla osta e' stato pubblicato all'Albo Pretorio il giorno 15/05/2019.

Lì 15/05/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMBIENTE

Vista la richiesta di nulla osta presentata all'Ente lo scorso 24 aprile 2019 (prot. 1453 e 1454) dall'Ing. Luca Migliori, per conto di Hera S.p.A., relativa alle opere per la realizzazione di nuova adduzione idrica a servizio delle località Belvedere, America e Cà Migliorini frazione Gardelletta in Comune di Marzabotto (BO);

Visti gli allegati alla richiesta:

- Relazione tecnica;
- Documentazione fotografica;
- Relazione geologica;
- Relazione di compatibilità ambientale;
- Tavola di inquadramento generale e catastale;
- Elaborati grafici illustrativi;
- Modulo di pre-valutazione d'incidenza;

Dalla documentazione si evince che l'intervento consiste nell'estensione della rete idrica per l'alimentazione idropotabile delle abitazioni ubicate in località Belvedere, America e Cà Migliori in Comune di Marzabotto (BO); la posa di nuova condotta verrà realizzata mediante scavo a cielo aperto di larghezza 40 centimetri e profondità 100 centimetri per una lunghezza complessiva di circa 2500 metri su due zone di intervento: la prima dal serbatoio di Monte Sole in Via Casaglia fino alla località Belvedere e la seconda zona prevede il collegamento delle reti esistenti dalla località America fino a Cà Migliori; la tubazione in progetto sarà di materiale plastico PEAD di diametro variabile (De 90, 63, 32); la rete idrica di progetto è per la maggior parte del tracciato prevista in strada vicinale; nei tratti su terreni fuori strada saranno sfruttate le capezzagne esistenti; lungo il tracciato di posa della nuova condotta è previsto il taglio di vegetazione arbustiva superficiale per consentire la movimentazione dei mezzi; in prossimità della località Passadore risulta una interferenza con il Rio Tomba che scorre superficialmente al sedime della capezzagna, in tale contesto lo scavo sarà riempito con misto cementato e superficialmente con massi non gelivi di pezzatura intorno a 100 Kg;

Riscontrato che l'intervento richiesto ricade all'interno del Parco regionale storico di Monte Sole, nella zona classificata nel P.T.P. come "Zona del Memoriale e Zona C" all'interno del Sito di Interesse Comunitario "IT4050003 - Monte Sole", in prossimità di habitat di interesse comunitario "9260 Castagneti" e potenzialmente frequentata da habitat di specie di vari taxa animali segnalati nel formulario (mammiferi, uccelli, rettili, anfibi, invertebrati, ...) legati alle aree forestali; coinvolgendo strade vicinali e capezzagne;

Visto il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, successivamente modificato e integrato dal D.P.R. 12

marzo 2003, n.120, con cui si recepisce la Direttiva dell'Unione Europea n. 92/43/CEE, relativa alla "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche";

Vista la Legge Regionale 14 aprile 2004, n.7, contenente "Disposizioni in materia ambientale", che al Titolo I - artt.3-7, definisce i compiti e le funzioni dei vari Enti anche in ordine alle procedure per l'effettuazione delle valutazioni di incidenza di cui alla normativa nazionale;

Richiamate in particolare:

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1191 del 24-07-2007 "Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione la conservazione la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n.7/04";
- la delibera di Giunta regionale n. 742 del 23 maggio 2016 "Approvazione delle Misure Specifiche di Conservazione e/o dei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 della Regione Emilia-Romagna";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 79 del 22 gennaio 2018 "Approvazione delle Misure generali di conservazione, delle Misure specifiche di conservazione e dei Piani di gestione dei Siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle Delibere n. 1191/07 n. 667/09;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n.1147 del 16/07/2018 "Approvazione delle modifiche alle misure generali di conservazione e ai piani di gestione dei Siti Natura 2000, di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 79 del 22 gennaio 2018 (ALLEGATI A, B E C);

Visto il modulo di pre-valutazione d'incidenza firmato dall'Ing. Marcello Marino in cui si dichiara una incidenza nulla sul Sito Natura 2000;

Ritenuto che l'intervento per la sua localizzazione dovrà essere attuato in conformità agli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie animali e vegetali di cui alla Direttiva CEE/92/43 previsti dalle Misure specifiche di conservazione specifiche del Sito nonché agli obiettivi di tutela del vigente Piano territoriale del Parco;

Considerato che:

- ai sensi del 1° comma dell'art. 43 "Impianti tecnologici" delle Norme del Piano territoriale del Parco " I progetti relativi agli impianti tecnologici ricadenti nel Parco devono essere accompagnati da uno studio di impatto ambientale che documenti come le soluzioni progettuali adottate siano volte a ridurre o a compensare tale impatto";
- le Misure specifiche di conservazione del Sito Natura 2000 in vigore vietano il taglio di vegetazione arbustiva o arborea, compresa la fascia di pertinenza degli impianti

tecnologici (linee elettriche, telefoniche, metanodotti, ecc.) dal 15 marzo al 30 agosto, salvo autorizzazione dell'Ente gestore;

Vista la Relazione di compatibilità ambientale in cui si dichiara che sono state valutate diverse opzioni e che la scelta progettuale risulta la soluzione migliore in quanto segue per la gran parte l'andamento della viabilità esistente, andando a insistere solo per brevissimi tratti su terreni fuori strada sfruttando, peraltro, le cavedagne esistenti, così da rendere minimo l'impatto sul territorio attraversato;

Vista la Relazione Geologica a firma del Dott. Geol. Alessandro Zanna in cui si dichiara la fattibilità dell'opera in progetto;

Dato atto che è necessario specificare particolari indicazioni prescrittive per minimizzare l'impatto dei lavori sotto l'aspetto naturalistico, prevedendo in particolare le seguenti prescrizioni:

- i lavori dovranno essere realizzati e coordinati tra loro in modo da poter essere condensati nel più breve arco temporale possibile in particolare nel tratto Casaglia (ruderi) e cimitero;
- si dovrà comunicare all'Ente l'inizio dei lavori mediante mail certificata con un preavviso di almeno 7 giorni prevedendo di concordare con l'Ente il periodo di lavori per il tratto Casaglia (ruderi) e cimitero in quanto area della Zona del Memoriale frequentata da numerosi visitatori ;
- è vietato distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi e ricoveri di uccelli e di chiropteri;
- il taglio della vegetazione arbustiva per la preparazione del cantiere dovrà essere limitata allo stretto necessario alla realizzazione delle opere e al di fuori del periodo 15 marzo - 30 agosto;
- nella sistemazione del terreno dovrà essere posta attenzione allo scolo delle acque superficiali ripristinando opportunamente il sistema di fossi/scoline;
- al termine dei lavori il cantiere deve essere tempestivamente smantellato e deve essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati e degli eventuali rifiuti prodotti per la realizzazione delle opere;

Considerato inoltre che i lavori previsti sono da ritenersi conformi a quanto previsto dal Piano Territoriale del Parco storico di Monte Sole (in particolare a quanto previsto dagli artt. 15 "Zona Agroforestale del Parco", 43 "Impianti tecnologici", 44 "Tutela dei corsi d'acqua e sorgenti", 48 "Prescrizioni per la tutela della Fauna nel Parco e nell'area contigua", art. 53 "Conservazione degli habitat naturali", art. 54 "Tutela e conservazione delle specie floristiche del Parco");

Viste inoltre la Legge 394/91 e successive modificazioni e integrazioni, la Legge Regionale 6/2005, la Legge Regionale n. 23 del 24/12/2011;

DETERMINA

1. di rilasciare a Hera S.p.A. avente sede a Bologna in Viale Carlo Berti Pichat 2/4, il nulla-osta con prescrizioni al progetto di realizzazione di nuova adduzione idrica a servizio delle località Belvedere, America e Cà Migliorini frazione Gardelletta in Comune di Marzabotto (BO) all'interno del Parco regionale di Monte Sole e omonimo Sito Natura 2000, come meglio dettagliato nella relativa documentazione allegata alla richiesta acquisita al prot. con n. 1453 e 1454 del 24 aprile 2019);
2. di ritenere gli interventi in argomento conformi a quanto previsto dal Piano Territoriale del Parco, in particolare dalle Norme di attuazione previsti per la Zona del Memoriale e per la Zona C, per gli impianti tecnologici, la tutela dei corsi d'acqua e sorgenti, la conservazione degli habitat naturali e per la tutela faunistica;
3. di subordinare il presente Nullaosta al rispetto delle seguenti prescrizioni tecniche:
 - i lavori dovranno essere realizzati e coordinati tra loro in modo da poter essere condensati nel più breve arco temporale possibile in particolare nel tratto Casaglia (ruderi) e cimitero;
 - si dovrà comunicare all'Ente l'inizio dei lavori mediante mail certificata con un preavviso di almeno 7 giorni prevedendo di concordare con l'Ente il periodo di lavori per il tratto Casaglia (ruderi) e cimitero in quanto area della Zona del Memoriale frequentata da numerosi visitatori ;
 - è vietato distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi e ricoveri di uccelli e di chiropteri;
 - il taglio della vegetazione arbustiva per la preparazione del cantiere dovrà essere limitata allo stretto necessario alla realizzazione delle opere e al di fuori del periodo 15 marzo - 30 agosto;
 - nella sistemazione del terreno dovrà essere posta attenzione allo scolo delle acque superficiali ripristinando opportunamente il sistema di fossi/scoline;
 - al termine dei lavori il cantiere deve essere tempestivamente smantellato e deve essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati e degli eventuali rifiuti prodotti per la realizzazione delle opere;
4. di valutare bassa l'incidenza dell'intervento di cui alla premessa: la realizzazione delle opere, nel rispetto delle prescrizioni sopra esposte, non produrrà una significativa perturbazione ne degli habitat di interesse comunitario ne delle specie animali e vegetali di interesse comunitario e relativi habitat presenti presso il SIC IT 4050003 "Monte Sole".
5. di fare salve eventuali diritti di terzi e norme più restrittive da parte di altri Enti competenti;

6. di dichiarare che il presente atto ha un validità di 2 anni a decorrere dalla data di rilascio;

7. di comunicare che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.